



COMUNE DI ARAGONA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 16.11.2018 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 189 DEL 07.09.2023

OGGETTO: Diniego parziale ammissione alla massa passiva dell'istanza prot. n. 22/CSL del 29/01/2019 presentata dalla Banca Farmafactoring S.p.A. in persona del suo legale rappresentante Avv. [REDACTED] nato a [REDACTED] Fascicolo n. 21

L'anno duemilaventitre, il giorno 07 del mese di settembre, alle ore 10,30 e seguenti, nella sede del Comune di Aragona, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Aragona, in presenza e in modalità "a distanza", tramite videoconferenza, con le modalità stabilite con deliberazione n.104 del 24/05/2022 di questa CSL, nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Dott. Giuseppe IMBRO'	Presidente	X	
Dott.ssa Carmela Antonia CASTELLANA	Componente	X	
Dott. Francesco Saverio LIUNI	Componente	da remoto	

Partecipa in presenza alla riunione il dipendente comunale Istruttore Amministrativo Contabile Sig.ra Calogera Caramanno, che assume la funzione di Segretario verbalizzante, a riscontro di quanto segnalato con nota n. 11331 del 12 maggio 2021 a firma del Vicesindaco pro-tempore;

La Commissione straordinaria di liquidazione

PREMESSO CHE :

- il Comune di Aragona, con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 18/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 16/11/2018, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Aragona, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 7 dicembre 2018 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione;
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 07 dicembre 2018 si è regolarmente insediata presso il comune di Aragona eleggendo quale presidente il Dott. Giuseppe Imbrò, così come da delibera n. 1 del 07 dicembre 2018;
- questo Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi il 07 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha disposto l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva;
- in data 07/12/2018 la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha diffuso l'avviso pubblico per la procedura di rilevazione della massa passiva dell'ente invitando chiunque ritenesse di averne diritto a presentare apposita istanza e, con ulteriore avviso pubblico, datato 01/02/2019 si è proceduto a prorogare di ulteriori trenta giorni la data di scadenza fissandola definitivamente al 06/03/2019;
- la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, nella fattispecie entro il 31/12/2016;
- con delibera n. 6 del 06.05.2019 questa Commissione Straordinaria di Liquidazione ha proposto all'Amministrazione comunale la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti prevista dall'art. 258 del TUEL;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 02/07/2019 sostituita e modificata con delibera di G.C. n. 79 del 07/08/2019 ha aderito alla proposta di procedura di liquidazione semplificata della massa passiva;

The image shows three handwritten signatures in black ink, located at the bottom right of the page. The signatures are stylized and appear to be of different individuals.

- con propria delibera n. 15 del 05/11/2019 la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha fissato i criteri e disciplinato le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva;

VISTA

- l'istanza presentata dalla Banca Farmafactoring S.p.A. in persona del suo legale rappresentante Avv. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], giusta procura notarile, notaio Giuseppe Trimarchi, acquisita al prot. 22/CSL del 29/01/2019, per il presunto credito vantato, con la quale ha chiesto alla CSL, nella qualità di cessionario, l'ammissione alla massa passiva della somma complessiva di Euro 1.105.681,01, relativa a "forniture di servizi, beni e prestazioni varie eseguite da parte di ENEL ENERGIA S.p.A. in favore del Comune di Aragona" come di seguito distinta:


- € 833.448,01 a titolo di capitale maturato in relazione al mancato pagamento di parte delle predette forniture e prestazioni;
- € 150.241,85 a titolo di interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 calcolati dalla scadenza delle singole fatture sino alla data di delibera di dissesto;
- € 25.041,15 a titolo di interessi di mora, portato dalle fatture (note debito interessi) maturato in relazione al ritardato pagamento di altra parte delle predette forniture e prestazioni;
- € 7.350,00 a titolo di spese legali sostenute nell'ambito del procedimento monitorio R.G. 2298/2018;
- € 89.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 D.Lgs. 231/02 come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f), D.Lgs. 192 del 2012.

- la propria nota prot. gen.le n. 2869 del 20/02/2019 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio;

DATO ATTO

- che in data 24.11.2020 con prot. gen.le n. 22174, il Responsabile del Servizio interessato ha prodotto l'attestazione (art. 254 c. 4 del TUEL) sul superiore debito;

- che a seguito di istruttoria - previo l'esame della documentazione allegata all'istanza su menzionata, nonché delle attestazioni rese dal Responsabile del Settore competente e del parere pro veritate reso dal legale appositamente incaricato - questo Organo Straordinario di Liquidazione ha rilevato la parziale ammissibilità alla massa passiva del presunto credito vantato;



CONSIDERATO:

- che la CSL, con pec in data 24/07/2023 (prot. n. 16674), ha dato comunicazione, alla Banca Farmafactoring S.p.A. (oggi con nuova denominazione BFF BANK S.p.A.), di preavviso di diniego parziale (art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241) sull'istanza sopra citata, per le motivazioni che a seguire vengono rappresentate.

Preliminarmente si evidenzia che, questa CSL ha rilevato la parziale ammissibilità alla massa passiva dei soli importi qui di seguito specificati:

- € 484.562,71, a titolo di sorte del decreto ingiuntivo n. 1088/2018 emesso dal Tribunale di Agrigento il 01.10.2018 e divenuto esecutivo per mancata opposizione nei termini di legge;
- € 7.350,00, a titolo di condanna al pagamento delle spese legali disposto dal predetto decreto ingiuntivo n. 1088/2018 del Tribunale di Agrigento;
- € 40,00, a titolo di risarcimento ex art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02.

Tutti gli altri crediti rivendicati da codesta Società debbono ritenersi, come in effetti sono, inammissibili poiché inesigibili in quanto destituiti di fondamento giuridico e rimasti improbat.

In tal senso occorre anzitutto precisare che, giusta nota prot. n. 13161 del 04.08.2017, la cessione del credito di cui trattasi non veniva autorizzata dal Comune di Aragona, siccome è dato rilevare dall'allegata relazione istruttoria del Responsabile del Quarto Settore del Comune di Aragona.


È senz'altro noto a codesta Società che la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti di una P.A. ha valenza derogatoria rispetto a quella civilistica normata dagli art. 1260 e ss. c.c..

Difatti dal combinato disposto dell'art. 9 All. E) della L. n. 2248/1865 e dell'art. 70 del R.D. n. 2240/1923 discende che, qualora il debitore ceduto sia una Pubblica Amministrazione e la cessione sia riferita a crediti relativi a contratti di durata quali quelli di somministrazione, fornitura ed appalti, in deroga all'art. 1260 c.c. il creditore deve chiedere ed ottenere il consenso all'Amministrazione interessata.

Pertanto, in disparte i crediti come sopra elencati, le ulteriori pretese creditorie rivendicate da codesta Società si rivelano invero inesigibili ed in quanto tali non ammissibili alla massa passiva.

Tanto più che per tali crediti codesta Società rimane necessariamente gravata dell'onere, invero rimasto insoddisfatto, di dover comprovare, non soltanto la legittimità degli importi richiesti dalle singole fatture con riferimento alle prestazioni effettuate, ma anche e soprattutto:

- la validità e l'esistenza del presupposto contratto di somministrazione formalmente concluso tra il Comune di Aragona ed Enel Energia S.p.A. (cedente) richiesto in forma scritta ad substantiam, ovvero a pena di nullità, non



- ammettendosi che la conclusione del contratto possa realizzarsi per facta concludentia, ossia in virtù della mera esecuzione della prestazione secondo il modello contrattuale di accettazione tacita previsto dall'art. 1327 c.c.;
- l'effettivo inserimento di tali fatture nell'allegato A) del contratto di cessione, atteso che ai sensi e per l'effetto dell'art. 1 del detto contratto "il cedente, ai sensi e per gli effetti degli art. 1260 e seguenti del codice, della legge n. 52 del 1 febbraio 1991 (legge factoring) e nel rispetto delle formalità poste dagli articoli 69 e 70 del R.D. n. 2440 e dall'art. 117 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, cede pro soluto al "cessionario", che accetta ed acquista pro soluto, tutti i crediti vantati nei confronti del "debitore" come indicati nel loro valore nominale all'allegato "A" all'atto";
 - il mancato decorso del termine prescrizione delle singole fatture che nel caso di specie, ai sensi e per l'effetto dell'art. 2948 c.c., deve ritenersi di durata quinquennale.

Si osserva infine che anche l'ulteriore importo richiesto per complessivi "€ 89.600,00 ai sensi dell'art.6 Il co. D. Lgs. 231/02 come modificato dall'art. 1, lettera f), D. Lgs 192 del 2012" risulta parimenti inammissibile.

In particolare, la prefata norma prevede che "al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito".


È di tutta evidenza che per il tenore letterale espresso offerto dalla prefata norma al creditore compete il solo **importo forfettario di € 40,00** dovuto a titolo di refusione dei costi sostenuti per l'intrapresa delle attività di recupero del credito.

Tale importo si riferisce ai costi amministrativi interni sopportati dal creditore per il recupero del credito calcolati forfettariamente, con la possibilità di essere risarcito dell'eventuale maggior danno, ovvero ai costi di assistenza per il recupero del credito - cioè i costi "esterni" derivanti dall'incarico che il creditore abbia attribuito a studi legali o a società di recupero crediti - subordinatamente alla dimostrazione del loro effettivo avvenuto esborso da parte del creditore.

Pertanto, nel caso di specie l'importo di € 89.600,00 come sopra richiesto "ai sensi dell'art.6 Il co. D. Lgs 231/02 come modificato dall'art. 1, lettera f), D. Lgs 192 del 2012" non può minimamente ritenersi fondato dovendosi riconoscere in favore di codesta Società, a tutto concedere, il solo importo forfettario di € 40,00.

A tal riguardo tuzioristicamente si rileva che l'importo forfettario di € 40,00 non può in alcun modo essere imputato in via presuntiva ad ogni singola fattura che venga corrisposta tardivamente.

Tanto più che nel caso di specie la richiesta di pagamento del creditore istante è stata svolta per mezzo di un'unica attività (istanza di ammissione al passivo) ed il



riconoscimento delle "spese di recupero" distinto per ogni singola fattura si tradurrebbe in un inammissibile locupletazione pretesa dal creditore istante in forza dell'applicazione distorta e sviata dello strumento legislativo così azionato.

L'orientamento giurisprudenziale pacificamente consolidatosi sulla specifica materia esclude perentoriamente una simile accezione applicativa della norma e ha recentemente avuto modo di osservare che "l'importo forfettario dovuto ai sensi della indicata disposizione, riconosciuto una sola volta - dal momento che trattasi, appunto, di somme forfettariamente riconosciute a titolo di "delle spese di recupero", fatta salva la prova del maggior danno. Ebbene, è stata svolta dall'attore un'unica intimazione di pagamento con riguardo a tutte le 11 fatture ed alle 3 note di debito di cui è causa - sicché, a fronte di una attività di recupero unitaria, il riconoscimento di un importo risarcitorio per "spese di recupero" distinto per ogni singola fattura si tradurrebbe in un inammissibile abuso dello strumento legislativo" (cfr. Tribunale di Rieti, sentenza n. 20/2022; conformi: Tribunale di Bologna, sentenza n. 2029/2022; sentenza n. 1742/2022).

Per altro verso occorre altresì precisare che dalla documentazione versata in atti non risulta alcun documento che possa comprovare un eventuale maggior danno subito oltre a quello, già ritenuto ammissibile, delle spese legali liquidate nel d.i. n. 1088/2018 di cui sopra.

Ed invero nel caso di specie i costi sostenuti per il recupero dei crediti in sede contenziosa risultano integralmente coperti dalla liquidazione delle spese legali liquidate nel superiore decreto ingiuntivo e richieste dal creditore istante nella misura di effettuata nel decreto ingiuntivo di € 7.350,00.

Ne consegue l'inammissibilità, peraltro manifesta, della richiesta come sopra formulata in carenza del benché minimo presupposto giuridico idoneo a validarne forma e sostanza giuridica.

Pertanto, ai sensi e per l'effetto di quanto previsto dall'art.6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 1, lettera f), del D. Lgs. n. 192/2012, deve ritenersi ammissibile il solo importo forfettario di € 40,00.

Per l'anzidetto, alla luce di quanto sopra dedotto ed argomentato, in virtù ai suesposti principi, dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia ed in forza della documentazione prodotta, l'istanza in oggetto si ritiene inammissibile per l'importo complessivo di **€ 613.728,30**;

- che il procuratore della BFF BANK SpA, nuova denominazione di Banca Farmafactoring, Dott. Andrea Benettin, giusta procura del 21.04.2023 autenticata dal notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi (Rep. n. 28460 Racc. 12421), ha presentato, nei termini previsti, osservazioni formulate in nome e per conto della BFF BANK SPA, pervenuta agli atti di questa CSL in data 04/08/2023 al Prot. n. 17927;

RITENUTO

- che le controdeduzioni come sopra offerte non risultano condivisibili in quanto preliminarmente, con riferimento alle poste creditorie rivendicate da codesta Società in misura pari ad € 613.728,30, già valutate dalla scrivente Commissione come destituite di fondamento giuridico ed improbate, se ne ribadisce l'inammissibilità alla stregua delle medesime argomentazioni già illustrate per il tramite della pregressa comunicazione.

Invero codesta Banca, limitandosi a richiamare la contingente pendenza del relativo giudizio avanti il Tribunale di Agrigento (R.G. n. 1118/2020), non ha offerto alcuna osservazione minimamente apprezzabile in punto di fatto e di diritto al fine di poter comprovare le pretese creditorie di cui trattasi.

Ne consegue la manifesta inammissibilità di dette pretese, tanto più che per esplicita ammissione di codesta Banca "solamente il giudice civile potrà pronunciarsi su tutte le motivazioni di esclusione addotte".


Si osserva peraltro che le stesse rivendicazioni creditorie, risultando azionate nei diretti confronti del Comune di Aragona, palesemente individuato da codesta Banca quale ente debitore, non possono contestualmente articolarsi in danno della scrivente Commissione in ragione del suo evidente difetto di legittimazione passiva.

Per altro verso, anche le ulteriori argomentazioni offerte da codesta Banca in merito all'ammissibilità dei cc.dd. "costi di recupero" ex art.6, comma 2, D. Lgs. 231/2002, inopinatamente quantificati in € 89.600,00, si rivelano insuscettibili del benché minimo accoglimento.

A tal proposito deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto da codesta Banca, la prefata norma prevede a chiare lettere che "al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito".

Dunque, per il tenore letterale espresso offerto dalla prefata norma al creditore compete il solo importo forfettario di € 40,00 dovuto a titolo di refusione dei costi sostenuti per l'intrapresa delle attività di recupero del credito.

Tale importo si riferisce ai costi amministrativi interni sopportati dal creditore per il recupero del credito calcolati forfettariamente, con la possibilità di essere risarcito dell'eventuale maggior danno, ovvero ai costi di assistenza per il recupero del credito - cioè i costi "esterni" derivanti dall'incarico che il creditore abbia attribuito a studi legali o a società di recupero crediti - dietro l'adeguata comprova del loro effettivo esborso.

The image shows two handwritten signatures in black ink at the bottom right of the page. The first signature is a large, stylized 'W' or similar character. The second signature is a more complex, cursive signature.

Pertanto, nel caso di specie l'importo di € 89.600,00 come sopra richiesto "ai sensi dell'art.6 Il co. D. Lgs 231/02 come modificato dall'art. 1, lettera f), D. Lgs 192 del 2012" non può minimamente ritenersi fondato dovendosi riconoscere in favore di codesta Banca, a tutto concedere, il solo importo forfettario di € 40,00.

Ne consegue l'inammissibilità, peraltro manifesta, della richiesta come sopra formulata in carenza del benché minimo presupposto giuridico idoneo a validarne forma e sostanza giuridica.

- per l'anzidetto, esaminate le osservazioni offerte da codesta Banca per il tramite della nota meglio sopra specificata e preso atto delle circostanze ivi dedotte, si ribadisce l'inammissibilità dell'importo di € **613.728,30**, poiché meramente reiterative delle argomentazioni giuridiche e fattuali dedotte a supporto dell'istanza di ammissione alla massa passiva ex art. 254 TUEL presentata in precedenza;
- che le stesse argomentazioni sono già state valutate da questa Commissione come inidonee a consentire l'ammissione del credito dedotto la cui effettiva titolarità è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio;
- che in definitiva, alla luce di quanto sopra dedotto ed argomentato, in conformità all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia ed in forza della documentazione prodotta dalla parte istante, nel caso di specie devono ritenersi insussistenti i presupposti per l'accoglimento totale dell'istanza di ammissione alla massa passiva come sopra formulata;

RILEVATO:

- che al fine di redigere il piano di estinzione della massa passiva, questa CSL deve provvedere a deliberare eventuali esclusioni di crediti non ammissibili;


RITENUTO:

- pertanto, che la partita creditoria in esame non presenta i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra indicate;

Vista:

- La propria deliberazione n.104 del 24 maggio 2022 avente ad oggetto "Regolamentazione sedute in modalità a distanza per il funzionamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione";

Dato atto altresì che:



- il Segretario verbalizzante ha constatato che la presente seduta della Commissione Straordinaria di Liquidazione si svolge in modalità di videoconferenza, tramite collegamento audio video con applicativo meet di google;
- il Segretario verbalizzante ha accertato che il sistema audio e video utilizzato è risultato idoneo a garantire la certa identificazione dei partecipanti;

Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto il D.P.R. 24/08/1993, n. 378;

Con votazione unanime espressa in modo palese;

DELIBERA

1-Di non ammettere nella massa passiva l'istanza identificata nel seguente prospetto per le motivazioni sopra esposte:


N° Fasc.	RICHIEDENTE	ESTREMI Istanza	PROT.	MOTIVAZIONE DEL DINIEGO	IMPORTO LORDO RICHIESTO	IMPORTO NON AMMESSO
21	BFF Bank spa già Banca Farmafactoring SPA	prot. n. 22/CSL del 29/01/2019		vedi contenuto motivato in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto	€ 1.105.681,01	€ 613.728,30

2- Di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite nella massa passiva, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256 co. 7 del vigente TUEL;

3- Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR n. 378 del 1993;

4- di disporre la pubblicazione nell'albo pretorio on line del Comune per 15 gg. consecutivi e sull'home page del sito web ufficiale del Comune, al link "Commissione Straordinaria di Liquidazione" avendo cura di rendere non leggibili i dati personali nel rispetto della normativa sulla privacy, e la trasmissione:

Al Sindaco del Comune di Aragona;



Al Segretario Generale;

Al Responsabile di P.O. competente per la materia;

Al Responsabile del Settore Economico – Finanziario;

Al Collegio dei revisori dei conti.

5- Di disporre la notifica all'interessato tramite pec a cura dell'Ufficio di supporto di questa Commissione;


Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Sicilia o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della deliberazione.

Il Presidente alle ore 12,45 dichiara sciolta la seduta odierna.

Letto, confermato e sottoscritto dai componenti e dal Segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente Dott. Giuseppe Imbrò



Il Componente Dott.ssa Carmela Antonia Castellana



Firmato digitalmente da


Il Componente Dott. Francesco Saverio Liuni

Francesco Saverio Liuni

2023-09-07 13:15:01 +0200

Il Segretario verbalizzante

Sig.ra Calogera Caramanno



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Aragona:
www.comune.aragona.ag.it albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi dal
_____ al _____.

Aragona, li _____

Il Segretario Generale
(Dott. Giuseppe Vinciguerra)

Il Responsabile della Pubblicazione
(Sig.ra Calogera Caramanno)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 378/1993 e s.m.i..

Aragona, li 07 settembre 2023

Il Segretario verbalizzante
(Sig.ra Calogera Caramanno)

